

Direzione centrale Entrate

Welfare aziendale
Fringe benefits
Premi di risultato

Indice

01

Welfare aziendale

- *Welfare aziendale*
- Imponibile previdenziale
- Esenzioni e peculiarità

02

Fringe benefit

- *Fringe benefit*
- Bonus Carburante

03

Premi di risultato

- Premi di risultato
- Conversione dei premi in misure di *welfare*

Welfare aziendale



**Insieme di prestazioni,
opere e servizi, in natura
o sotto forma di rimborso
spese finalizzati a
migliorare la vita privata
e lavorativa**

WELFARE AZIENDALE

- Natura non retributiva (riflessi su istituti)
- Destinatari: tutti i dipendenti o categorie omogenee e familiari
- Fonte: accordi di primo o secondo livello
- Tipizzati come di rilevanza sociale
- Esclusione dall'imponibile previdenziale

Interventi di ampliamento ambito operatività per:

- ridurre il costo del lavoro dipendente
- Incentivare la contrattazione di secondo livello quale fonte del welfare aziendale
- rendere più appetibili i piani di *welfare*
- integrare il welfare pubblico

Imponibile previdenziale

Principio generale: unificazione della base imponibile fiscale e contributiva in base al principio di onnicomprensività

Eccezioni di carattere generale:

Normativa previdenziale

- Criterio di competenza
- Rilevazione al lordo (le somme e i valori che compongono la base imponibile si intendono al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta)
- Rileva il reddito maturato

Normativa fiscale

- Criterio di cassa
- Rileva il reddito percepito

Imponibile previdenziale – Voci escluse

Ai fini contributivi sono escluse le voci elencate all' **art. 51, co. 2 TUIR** e **all'art. 12, co. 4, L. n. 153/1969**.

Esclusioni ai soli fini previdenziali

- TFR
- somme per l'incentivo all'esodo dei lavoratori e per cessazione rapporto di lavoro (eccetto indennità sostitutiva preavviso)
- redditi da stock option (entro € 2.065,83)
- proventi e indennità conseguite a titolo di risarcimento danni
- trattamenti di famiglia e indennità erogate da enti previdenziali per legge (es. integrazioni salariali, indennità malattia e maternità)
- somme erogate da casse e fondi che gestiscono prestazioni integrative previdenziali

Regime specifico per **polizze assicurative**
contributi versati a Fondi Pensione
contributi versati a Fondi sanitari integrativi

Imponibile previdenziale – Voci escluse

Polizze assicurative

- 1) Premi per polizze assicurative a copertura di rischi esclusivamente professionali
- 2) Contributi e premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità di dipendenti o a categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [...] o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (lettera f-quater art. 51, co. 2 del TUIR)
 - Polizze *Long Term Care*: garantiscono una copertura assicurativa per stati di non autosufficienza del dipendente, che richiedono generalmente il sostenimento di spese per lunga degenza.
 - Polizze *Dread Disease*: garantiscono una copertura assicurativa contro il rischio di insorgenza di malattie particolarmente gravi.

I premi versati dal datore di lavoro a copertura di altre tipologie di polizze per rischi sanitari o vita (extraprofessionali) seguono il regime di imponibilità ordinario e pertanto sono assoggettati a contribuzione piena

Imponibile previdenziale – Voci escluse

Contributi o somme versate a Casse e fondi di previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa

- Somme destinate a Casse o fondi complementari apprestati per garantire alla cessazione del rapporto di lavoro il diritto ad un capitale e/o una rendita all'iscritto e/o ai suoi familiari (d.lgs. n. 252/2005)
- Somme destinate a Casse o fondi per prestazioni di carattere assistenziale (prestazioni economiche e/o rimborsi di spese sanitarie in caso di malattia)
- Somme destinate a Casse/fondi per prestazioni di assistenza sociale fondate sulla solidarietà collettiva per sovvenire il lavoratore in particolari situazioni di bisogno (borse di studio, spese funerarie, prestiti)

Peculiarità del regime contributivo (art. 12 co. 4 lett. f) l. 153/1969)

Somme a carico del datore di lavoro (diverse dal TFR)  contributo di solidarietà 10%

Eventuali elementi retributivi a carico del lavoratore  contribuzione ordinaria

Imponibile previdenziale – Voci escluse ai fini previdenziali e fiscali

Circolare Inps su Welfare aziendale in fase di pubblicazione

Requisito essenziale per la non imponibilità è la destinazione **alla generalità o a categorie omogenee** di dipendenti (no piani *ad personam*) a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscano).

Norma di interpretazione autentica: i *benefit* - se non frutto di conversione dei premi di risultato - possono essere oggetto di **contrattazione** sia a livello nazionale (primo livello), che territoriale e aziendale (secondo livello). Cfr. Circolare AdE n. 5/E/2018.

Eliminato il vincolo della sola volontarietà dei datori di lavoro: le aziende sono libere di regolare l'erogazione di servizi di welfare tramite contratti, accordi o regolamenti aziendali (L. 208/2015).

Peculiarità del regime fiscale

- se la fonte è unilaterale: limite di deducibilità del 5 per mille (ex art. 100 del TUIR).
- se le opere/servizi offerti in base a contrattazione collettiva di primo o di secondo livello: integrale deducibilità dei costi per il datore di lavoro (ex art. 95 del TUIR).

Imponibile previdenziale – Voci escluse ai fini previdenziali e fiscali

Art. 51 co. 2 TUIR

Lettera D-bis) → somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del **dipendente** e dei **familiari** indicati nell'articolo 12 TUIR

Lettera F) → opere e servizi messi a disposizione dal datore di lavoro o da strutture esterne all'azienda con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o di culto e rivolte ai **dipendenti** e ai **familiari**.

Lettera F-bis) → somme, servizi e prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione di «*servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio*» a favore dei **familiari** indicati all'art. 12 TUIR.

Lettera F-ter) → somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro per la fruizione dei servizi di assistenza ai **familiari anziani o non autosufficienti** indicati nell'art. 12

Lettera F-quater) → contributi e premi versati dal datore di lavoro [...] anche in forma assicurativa aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana [...] o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie (Polizze *long term care* e *dread disease*) solo ai **dipendenti**.

Fringe benefit



**Compensi in forma non
monetaria consistenti
nella messa a
disposizione di beni e/o
servizi**

FRINGE BENEFIT (art. 51 co.3 TUIR)

- Natura retributiva (riflessi su istituti)
- Destinatari: dipendenti (anche singoli)
- Non tassatività
- Esclusione dall'imponibile previdenziale se non superano la **soglia** di legge nel periodo d'imposta (€ 258,23 per il 2023, € 3.000 per il 2022)

Cosa rilevare: tutti i valori percepiti **anche da altri rapporti**

Come quantificare: valore normale/tipologia uso

Come regularsi nel corso dell'anno di erogazione:

- no assoggettamento salvo conguaglio di fine anno
- assoggettamento salvo recupero di fine anno

Bonus carburante

Anno 2022

Buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale e previdenziale, ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del TUIR, per un ammontare massimo di **euro 200** per lavoratore

Solo nel settore privato. (escluse le PA ex art. 1 co. 2 D.Lgs.165/2001 ma inclusi EPE)

Cumulabile con altri *Fringe benefit* e con la soglia generale: l'eventuale superamento delle soglie fissate da ciascuna delle due discipline comporta l'integrale assoggettamento delle erogazioni (necessaria contabilità separata)

Anno 2023

La misura è stata rinnovata ma l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore **non rileva ai fini contributivi**
Resta salva la possibilità di computarlo entro la soglia ordinaria (**non cumulabile**)

Coordinamento e conguagli

Mario Rossi 2022

	Az.1	Az.2
Marzo	€1.000	
Maggio	€400	
Settembre	€800	
Novembre		BC
Dicembre		€800

Non imponibilità (€ 3.000+200)

Mario Rossi 2022

	Az.1	Az.2
Marzo	€1.000	
Maggio		BC
Settembre	€800	€600
Novembre		BC
Dicembre		€1.000

Imponibilità 100% (€ 3.400+400)

Mario Rossi 2023

	Az.1	Az.2
Marzo	€150	
Maggio		€80
Settembre		
Novembre		BC
Dicembre		

Imponibilità?

Premi di risultato



Premi di risultato

Premi di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata al **raggiungimento di obiettivi incrementali** di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (*per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili non c'è il vincolo del raggiungimento degli obiettivi*)

- Imposta sostitutiva IRPEF pari al 10% entro il limite d'importo pari a 3.000 euro lordi (aliquota ridotta al 5% per il 2023).
- Regime contributivo **ordinario**
- **Riduzione/sgravio contributivo in caso di accordi Il livello di coinvolgimento paritetico**

Presupposti

- Accordo aziendale/territoriale
- Deposito telematico
- Obiettivi incrementali produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione (non necessario per partecipazione agli utili)

Requisiti reddituali

- **Tetto** € 80.000 reddito anno -1
- **Limite** € 3.000 somme corrisposte nell'anno
- Reddito a tassazione ordinaria, inclusi pensioni e assegni, escluso *Welfare*

Datori

- Imprenditori
- Datori non imprenditori
- Agenzie di somministrazione
- Escluse AAPP d.lgs. 165
- Inclusi EPE

Conversione dei premi di risultato in misure di *welfare*

(l. 208/2015)

Possibilità, su richiesta dei lavoratori, di convertire in tutto o in parte i premi o le partecipazioni agli utili (riconducibili al regime fiscale agevolato ed entro il limite di 3.000 euro) in forma di prestazioni sociali (*benefit*) e misure di welfare

Esenzione totale fiscale e contributiva

CONDIZIONI

- le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato
- facoltà attribuita solo dalla contrattazione di secondo livello

LIMITI

- l'ammontare massimo delle somme assoggettabili ad imposta sostitutiva (€ 3.000)
- gli importi stabiliti per dette utilità dai commi 2 e dall'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del TUIR.

Conversione dei premi di risultato in misure di *welfare*

Ai fini contributivi trova comunque applicazione in quanto assorbente la disciplina generale di cui all'art. 12 co. 4 lett. f) l.153/1969 e art. 51 TUIR (contributo di solidarietà del 10% a carico del datore) per:

- contributi a **forme pensionistiche complementari**
- contributi di **assistenza sanitaria destinati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale**

Si cumulano due limiti di importo differenziati di esenzione per:

- **azioni offerte alla generalità dei dipendenti:** € 2.065,83 euro (art. 51, co. 2, lett. g) TUIR) + € 3.000 da conversione premi di risultato

Premi di risultato – composizione e imposizione

Imposizione


in base alla composizione del PdR

	Imposizione fiscale	Imposizione previdenziale
Parte in Welfare (€ 2.800)	Esente	Esente*
Parte monetaria < 3.000 (€ 200)	Imposta sostitutiva 5%	Ordinaria
Parte monetaria > 3.000 (€ 2000)	Ordinaria	Ordinaria

*L'imposizione previdenziale della parte in Welfare cambia in caso si tratti di contributi a previdenza complementare o assistenza sanitaria assistenziale

Premio totale = € 5.000
Convertito Welfare = € 2.800

Composizione PdR





INPS – DC Entrate

29 marzo 2023